



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche*

**Spett.le**

**TELECOM ITALIA S.p.A.**

Via di Val Cannuta, 182

00166 Roma

PEC: [era@pec.telecomitalia.it](mailto:era@pec.telecomitalia.it)

*p.c.*

**AIIP- c/o Studio Legale Valli & Ass.ti**

Via del Governo Vecchio, 20

00186 Roma

PEC: [aiip.pec@unicert.it](mailto:aiip.pec@unicert.it)

**Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A.**

Via P.Calamandrei 173

52100 Arezzo

PEC: [government.affairs@clouditaliapec.com](mailto:government.affairs@clouditaliapec.com)

**FASTWEB S.p.A.**

Affari Regolamentari

Piazzale Luigi Sturzo, 23

00144 Roma

PEC: [regolamentazione@pec.fastweb.it](mailto:regolamentazione@pec.fastweb.it)

**TISCALI ITALIA S.p.A.**

Località Sa Illetta, S.S. 195 km 2.300

09122 Cagliari

PEC: [regulatory@pec.tiscali.com](mailto:regulatory@pec.tiscali.com)

**VODAFONE Italia S.p.A.**

Direzione Affari Pubblici e Legali

Via della Grande Muraglia, 75

00144 Roma

PEC: [affariregolamentari@pocert.vodafone.it](mailto:affariregolamentari@pocert.vodafone.it)

**Welcome Italia S.p.A.**

COPIA DI LAVORO

Via di Montramito 431/A Piazza SS. Apostoli, 81  
55040 Massarosa (LU)  
PEC: [sandro.gemignani@pec.welcomeitalia.it](mailto:sandro.gemignani@pec.welcomeitalia.it)

Inviata via PEC  
Rif. IC/MB

**Oggetto: Esiti dell'attività di vigilanza sull'attuazione della procedura di migrazione da ATM  
a *Ethernet* di cui alla delibera 78/17/CONS, art. 3.**

## SOMMARIO

I. PREMESSA .....	3
II. LA DELIBERA N. 78/17/CONS .....	3
III. LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI MIGRAZIONE AMMINISTRATIVA .....	4
IV. CONCLUSIONI .....	18

COPIA DI LAVORO

## I. Premessa

Si fa riferimento alla nota, acquisita al prot. AGCOM n. 33578 del 23 maggio 2017, con la quale Telecom Italia (di seguito anche “TI”) ha comunicato all’Autorità la procedura attuativa della migrazione da ATM ad *Ethernet* che la stessa intende applicare agli OAO interessati ad attivare il meccanismo promozionale di cui alla delibera n. 78/17/CONS (c.d. *migrazione amministrativa*).

Gli OAO in indirizzo, a seguito della pubblicazione della suddetta procedura sul sito *wholesale* di Telecom Italia, hanno segnalato all’Autorità alcune asserite inottemperanze rispetto a quanto previsto dalla delibera n. 78/17/CONS.

Gli esiti degli approfondimenti svolti dalla scrivente, al fine di verificare la conformità della citata procedura alla delibera n. 78/17/CONS, sono stati portati all’attenzione della Commissione per le infrastrutture e le reti la quale, nel corso della seduta del 1 agosto 2017, ha formulato le seguenti indicazioni.

## II. La delibera n. 78/17/CONS

Si richiama che con delibera n. 78/17/CONS (punti 88-105 ed art. 3), a cui si rimanda, l’Autorità ha definito la **procedura di migrazione da ATM ad Ethernet**, qui richiamata:

1. *A far data dalla pubblicazione della delibera n. 42/16/CIR e se l’OAO ha attivato la propria piattaforma Ethernet in una specifica area di raccolta ATM ai fini della migrazione, il costo della banda ATM in tale area di raccolta viene equiparato a quello Ethernet (costo medio della CoS 0 e CoS 1), fino a 6 mesi dopo che Telecom Italia ha completato la copertura Ethernet della medesima area di raccolta ATM, ovvero fino al 31 dicembre 2017 nel caso in cui la copertura Ethernet della area di raccolta ATM sia già stata completata da Telecom Italia alla data di pubblicazione del presente provvedimento.*
2. *Gli accessi bitstream ATM, dell’area di raccolta ATM di cui al comma 1, per i quali esiste una corrispondente copertura bitstream Ethernet alla data di pubblicazione del presente provvedimento, vengono migrati dall’OAO entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso. Gli accessi bitstream ATM per i quali non esiste una corrispondente copertura Ethernet alla data di pubblicazione del presente provvedimento, vengono migrati entro 6 mesi dal completamento della copertura.*
3. *Decorsi i termini di cui al comma 2, se la migrazione degli accessi bitstream ATM non è avvenuta per causa dell’OAO, vengono meno le condizioni di costo della banda ATM di cui al comma 1.*

4. *Le procedure di migrazione degli accessi bitstream sono quelle già utilizzate e rese note agli OAO.*
5. *L'Autorità vigila sull'attuazione del piano di sviluppo della rete Ethernet di Telecom Italia e sull'andamento della migrazione degli accessi degli OAO da bitstream ATM ad Ethernet.*
6. *Il periodo di migrazione, inteso come estensione delle promozioni di cui alla delibera n. 158/11/CIR e n. 41/16/CIR e possibilità di attivare il meccanismo promozionale di cui ai punti precedenti, termina 6 mesi dopo che Telecom Italia ha completato, in una certa AdR ATM, la copertura Ethernet.*

### **III. Le valutazioni dell'Autorità in relazione alle modalità attuative degli obblighi di migrazione amministrativa**

Si riporta di seguito, per ciascun tema, quanto segnalato dagli OAO, le previsioni della delibera n. 78/17/CONS e le valutazioni dell'Autorità come approvate nel corso della riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 1 agosto 2017.

#### **1) Presentazione, da parte dell'OAO, di un Piano di migrazione tecnica**

Nel proprio documento TI prevede che l'OAO, per poter chiedere di attivare il meccanismo promozionale, deve avere attivato al 13 marzo 2017 la piattaforma bitstream Ethernet in corrispondenza dell'AdR ATM.

A partire dal 13 marzo 2017, l'OAO deve comunicare per iscritto a Telecom Italia (Wholesale), l'impegno a migrare tecnicamente i suoi accessi bitstream ATM flat, sia asimmetrici (ADSL) sia simmetrici, che hanno una copertura geografica alternativa:

- *su piattaforma bitstream Ethernet;*
- *su piattaforma bitstream NGA e VULA in tecnologia FTTCab, nelle zone non coperte da bitstream Ethernet.*

*L'impegno dell'OAO si concretizza con la presentazione, all'Account Manager di TI Wholesale, di un piano temporale di migrazione tecnica da ATM a Ethernet (incluso, all'occorrenza, FTTCab) dei suoi accessi bitstream ATM nell'AdR che hanno la copertura geografica alternativa, con l'obiettivo dello "svuotamento" al 13 marzo 2018 dell'AdR ATM da tutti i suoi accessi ATM in consistenza.*

*Il piano di migrazione tecnica degli accessi bitstream ATM può essere implementato sia mediante processo standard di fornitura da OR (i.e. invio di singoli ordini e/o invio di ordini raggruppati per sede ATM con progetto da OR per ADSL) sia mediante un Progetto Speciale.*

*A partire dalla data di pubblicazione della presente procedura, nel caso in cui l'OAO intenda avvalersi della modalità con invio di singoli ordini, è necessario comunque richiedere all'Account Manager di TI Wholesale ed utilizzare negli ordinativi di lavoro, un codice progetto "convenzionale" ai fini delle agevolazioni economiche previste nel processo di billing di seguito descritto.*

Gli **OAO**, a tale riguardo, ritengono che non debba essere previsto l'obbligo da parte dell'OAO di presentazione di un piano di migrazione tecnica.

### **Valutazione dell'Autorità**

Si rileva che il tema in oggetto è stato affrontato dall'Autorità nelle premesse della delibera in questione. In proposito si richiama il paragrafo 104 laddove l'Autorità, nel riportare che *Telecom Italia ha ribadito come sia irrealistica e contraria ad una politica di incentivi l'interpretazione del considerato 46, dell'allegato B, della delibera n. 42/16/CIR, secondo cui la semplice attivazione di un kit di consegna Ethernet possa dar diritto all'equiparazione del costo della banda Ethernet a quella ATM con decorrenza dal 1° gennaio 2016*, ha chiarito che **"... la misura di migrazione amministrativa imposta si basa sul presupposto che ad essa segua un impegno concreto e misurabile dell'OAO ad effettuare la migrazione ..."**.

Si aggiunga che il punto 4 del successivo paragrafo 105 della citata delibera riporta che *"Le procedure di migrazione degli accessi bitstream sono quelle già utilizzate e rese note agli OAO"*. A tale proposito, si ricorda che TI aveva già adottato analoghe procedure ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 158/11/CIR.

Infatti, già nella delibera n. 158/11/CIR (art. 4, comma 5), è previsto che:

*"Durante il periodo di migrazione di cui al comma 4, gli Operatori inviano a Telecom Italia esplicita richiesta di migrazione per gli accessi bitstream ATM in uso al momento della richiesta della migrazione stessa ed afferenti a centrali già coperte dall'ethernet. Telecom Italia concorda con l'operatore le relative modalità tecniche e gestionali. La procedura di migrazione dovrà, dal momento della richiesta, essere completata in tempi ragionevoli per entrambe le parti"*.

**Pertanto, quanto proposto da TI è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.**

L'Autorità ritiene, in particolare, che il Piano richiesto da TI all'OAO corrisponda, ragionevolmente, *all'impegno concreto e misurabile dell'OAO ad effettuare la migrazione*, secondo quanto previsto nella delibera in oggetto.

## 2) **Migrazione degli accessi simmetrici**

Nel proprio documento TI include, si veda il passaggio sopra evidenziato, qui riportato per completezza espositiva, gli accessi simmetrici ATM tra quelli tecnicamente migrabili in *Ethernet* in aree NGAN dove non è presente un DSLAM *Ethernet*: “...l'OAO deve comunicare per iscritto a Telecom Italia (Wholesale), l'impegno a migrare tecnicamente i suoi accessi bitstream ATM flat, sia asimmetrici (ADSL) **sia simmetrici**, che hanno una copertura geografica alternativa:

- *su piattaforma bitstream Ethernet,*
- *su piattaforma bitstream NGA e VULA in tecnologia FTTCab, nelle zone non coperte da bitstream Ethernet”.*

Gli **OAO** ritengono che quanto sopra sia non in linea a quanto previsto dalla delibera n. 78/17/CONS.

### **Valutazione dell'Autorità**

A tale proposito si richiama che la delibera n. 78/17/CONS (punto 101) riporta che “...*laddove gli accessi siano attestati in aree cabinet NGAN che a loro volta fanno parte di un'area di centrale dove non c'è DSLAM Ethernet, tali accessi sono, in ottica di promozione della migrazione verso soluzioni NGA, da considerarsi, ai fini della migrazione amministrativa, migrabili all'Ethernet su configurazioni di accesso FTTC o FTTH, secondo quanto richiesto dall'OAO di velocità più prossima al precedente accesso ADSL o superiore, e previa applicazione delle stesse promozioni sui costi di migrazione*”.

**Alla luce di quanto sopra, quanto proposto da TI è non conforme a quanto indicato con delibera n. 78/17/CONS in relazione agli accessi simmetrici.**

Infatti, la delibera n. 78/17/CONS include tra gli accessi tecnicamente migrabili in *Ethernet* quelli attestati in aree *cabinet* NGAN che a loro volta fanno parte di un'area di centrale dove non c'è DSLAM *Ethernet*, con riferimento ai soli accessi asimmetrici (tant'è che vien indicato che l'OAO possa scegliere un profilo NGA più prossimo al precedente accesso ADSL). Del resto, su tecnologia FTTC, attualmente non esistono profili simmetrici verso i quali potrebbero approdare gli accessi simmetrici ATM rame.

**3) Attuazione della migrazione amministrativa per il periodo intercorrente dalla pubblicazione della delibera n. 42/16/CIR (12 aprile 2016) alla pubblicazione della delibera n. 78/17/CONS (13 marzo 2017)**

Telecom Italia prevede di verificare che l'OAO abbia effettivamente inviato un ordine valido di migrazione con il codice progetto specifico assegnato per almeno 1 accesso ADSL e almeno 1 accesso simmetrico, sulla base del piano tecnico. **In caso positivo, Telecom Italia emette nota di credito** (nel seguito "*nota di credito I*") per il recupero della quota parte dei canoni della banda già fatturati come ATM *flat* dal 12 aprile 2016 al 13 marzo 2017.

A tal riguardo, gli OAO contestano il riconoscimento dell'equiparazione del costo della banda ATM a quello *Ethernet*, a partire dal 12 aprile 2016 e fino al 13 marzo 2017, solo a seguito della verifica da parte di TI di un ordine OAO di migrazione nell'ambito del relativo piano tecnico.

**Valutazione dell'Autorità**

Sul punto si richiama che il comma 1, dell'art. 3, della delibera in questione, prevede che "*A far data dalla pubblicazione della delibera n. 42/16/CIR e se l'OAO ha attivato la propria piattaforma Ethernet in una specifica area di raccolta ATM ai fini della migrazione, il costo della banda ATM in tale area di raccolta viene equiparato a quello Ethernet (costo medio della CoS 0 e CoS 1), fino a 6 mesi dopo che Telecom Italia ha completato la copertura Ethernet della medesima area di raccolta ATM, ovvero fino al 31 dicembre 2017 nel caso in cui la copertura Ethernet della area di raccolta ATM sia già stata completata da Telecom Italia alla data di pubblicazione del presente provvedimento*".

Pertanto, il requisito necessario per beneficiare della migrazione amministrativa, a partire dalla pubblicazione della delibera n. 42/16/CIR, è la sola attivazione di una piattaforma *Ethernet* nell'area di raccolta ATM, oltre all'impegno *concreto e misurabile dell'OAO ad effettuare la migrazione*, secondo quanto chiarito al precedente punto 1 ("*...la misura di migrazione amministrativa imposta si basa sul presupposto che ad essa segua un impegno concreto e misurabile dell'OAO ad effettuare la migrazione...*"). Non è previsto, pertanto, alcun codice progetto o piano tecnico in modo retroattivo.

**Si ritiene, pertanto, quanto previsto da TI non conforme alla delibera n. 78/17/CONS, fermo restando gli obblighi per gli OAO di cui al precedente punto 1.**

**4) Attuazione della migrazione amministrativa per il periodo successivo alla pubblicazione della delibera n. 78/17/CONS (13 marzo 2017).**

Per le competenze successive al 13 marzo 2017, Telecom Italia prevede di applicare il prezzo “pieno” del canone della banda ATM *flat, standard* da OR, fino al 13 marzo 2018.

A partire dal 13 marzo 2018, per ogni OAO e per singola AdR ATM, secondo TI, si prospettano i seguenti scenari:

A. Telecom Italia verifica che lo “svuotamento” dell’AdR ATM di tutti gli accessi *bitstream* ATM con copertura geografica alternativa in Ethernet/NGA/VULA tramite migrazioni e eventuali cessazioni è stato effettivamente completato dall’OAO, al netto di eventuali accessi *bitstream* ATM non migrati per “causa TI”. Svolta tale verifica TI conferma l’equiparazione di prezzo del canone della banda ATM *flat* al canone della banda *Ethernet* ed **emette nota di credito** (nel seguito “*nota di credito 2*”) **per il recupero della quota parte dei canoni della banda già fatturati come ATM flat dal 14 marzo 2017 al 13 marzo 2018.**

Per eventuali accessi *bitstream* ATM attestati a sedi non ancora coperte in *Ethernet* (accessi “ATM *only*”) e per gli eventuali accessi *bitstream* ATM non migrati per “causa TI”, TI valorizza il canone della banda ATM *flat* con il prezzo della banda *Ethernet* fino a 6 mesi dopo che Telecom Italia avrà completato la copertura in Ethernet/NGA/VULA dell’AdR ATM.

Trascorsi i 6 mesi, se Telecom Italia verifica che l’OAO non ha migrato né gli accessi *bitstream* “ex ATM *only*” né gli eventuali accessi *bitstream* ATM non migrati in precedenza per “causa TI” (avendo TI risolto la causa ostantiva), vengono meno le condizioni di equiparazione del totale dei canoni della banda ATM *flat* a quelli della banda *Ethernet* a partire dal 12 aprile 2016, per l’intera AdR ATM, anche se l’OAO aveva completato, in precedenza, la migrazione tecnica degli accessi *bitstream* ATM in tale AdR.

Pertanto, Telecom Italia emette note di debito sia per gli importi di cui al precedente paragrafo 3 (parte retroattiva da aprile 2016 fino al 13 marzo 2017, di cui alla “*nota di credito 1*”), sia per gli importi di cui alla “*nota di credito 2*” (relativa al periodo che va dal 14 marzo 2017 al 13 marzo 2018), sia per le fatture relative alle competenze dal 13 marzo 2018 in poi.



In altri termini, qualora lo “svuotamento” dell’AdR ATM, tramite migrazioni e eventuali cessazioni degli accessi *bitstream* ATM, non sia stato completato o non sia avvenuto per “causa OAO” (es. mancato invio di ordini validi di migrazione/cambio tecnologia), allora l’OAO stesso perde il diritto al prezzo *Ethernet* su tale AdR ATM per tutti gli accessi *bitstream* ATM dell’AdR (anche per quelli inizialmente attestati a sedi non coperte in *Ethernet*) retroattivamente dal 12 aprile 2016.

**B.** Telecom Italia verifica che lo “svuotamento” tramite migrazioni e eventuali cessazioni degli accessi *bitstream* ATM non è stato effettivamente completato per “causa OAO” (es. mancato invio di ordini validi di migrazione/cambio tecnologia) e quindi vengono meno le condizioni di equiparazione di prezzo del canone della banda ATM *flat* al canone della banda *Ethernet*, dal 12 aprile 2016 in poi. Pertanto, Telecom Italia emette nota di debito per l’importo di cui alla “nota di credito 1”. Inoltre, per le fatture relative alle competenze dal 13 marzo 2018 in poi, TI conferma per sempre il prezzo “pieno” del canone della banda ATM *flat*, standard da OR. In altri termini, qualora lo “svuotamento” tramite migrazioni e eventuali cessazioni degli accessi *bitstream* ATM non sia stato completato per “causa OAO”, allora l’OAO stesso perde il diritto al prezzo *Ethernet* per tutti gli accessi *bitstream* ATM dell’AdR (anche per quelli attestati a sedi non coperte in *Ethernet*), retroattivamente dal 12 aprile 2016.

A tal riguardo gli **OAO** lamentano il riconoscimento *ex-post* dell’equiparazione del costo della banda ATM a quello *Ethernet*. In altri termini, gli OAO lamentano il fatto che TI intende fatturare il costo “pieno” della banda ATM e, **solo a seguito della verifica del rispetto da parte dell’OAO dei termini previsti per la migrazione tecnica**, emettere nota di credito.

Gli **OAO** ritengono inoltre che, nel caso in cui i termini previsti dalla delibera n. 78/17/CONS non siano rispettati, la perdita dei benefici della migrazione amministrativa (costo ATM = costo *Ethernet*) debba decorrere non retroattivamente da aprile 2016 ma dal momento in cui si verifica. Detto in altri termini, secondo gli OAO, se non viene rispettato il termine di 12 mesi, l’OAO non deve restituire i compensi a partire da aprile 2016 ma l’OAO, a partire da tale momento (12 mesi dalla delibera n. 78/17/CONS, cioè da marzo 2018), deve riprendere a pagare la banda ATM a costo “pieno”. Parimenti, se il secondo termine dei 6 mesi non viene rispettato, l’OAO deve riprendere a pagare la banda ATM a costo “pieno” a partire da tale momento (+6 mesi dal completamento della copertura dell’AdR ATM).

## Valutazione dell'Autorità

Come premesso, l'articolo 3, comma 1, della delibera n. 78/17/CONS, prevede che “**A far data dalla pubblicazione della delibera n. 42/16/CIR e se l'OAO ha attivato la propria piattaforma Ethernet in una specifica area di raccolta ATM ai fini della migrazione, il costo della banda ATM in tale area di raccolta viene equiparato a quello Ethernet (costo medio della CoS 0 e CoS 1), fino a 6 mesi dopo che Telecom Italia ha completato la copertura Ethernet della medesima area di raccolta ATM, ovvero fino al 31 dicembre 2017 nel caso in cui la copertura Ethernet della area di raccolta ATM sia già stata completata da Telecom Italia alla data di pubblicazione del presente provvedimento**”.

La previsione di cui sopra è chiara in relazione al fatto che la decorrenza della migrazione amministrativa e, quindi, dell'equiparazione del costo della banda ATM a quella *Ethernet*, è la data di pubblicazione della delibera n. 42/16/CIR (12 aprile 2016).

Si ritiene, inoltre, che una volta concordato (tra TI e l'OAO) il piano di migrazione e stabilita la corrispondenza tra gli accessi ATM dell'OAO di un'Area di raccolta ATM e la relativa copertura *Ethernet*, sia possibile stabilire l'entità economica dell'effetto della migrazione amministrativa.

Pertanto, a partire da tale valutazione, con decorrenza dal 12 aprile 2016 (pubblicazione della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 42/16/CIR) il costo della banda ATM in una data AdR **deve essere fatturato con importo uguale a quello Ethernet** fino a 6 mesi dopo che TI ha completato la copertura *Ethernet* dell'AdR ATM.

Né, d'altra parte, TI appare avere alcun titolo per trattenere il valore economico corrispondente agli effetti della migrazione amministrativa fino alla verifica del rispetto dei termini del comma 2, dell'art. 3, della delibera n. 78/17/CONS.

Infatti, il comma 3, dell'articolo 3, della delibera n. 78/17/CONS, prevede che “*Decorsi i termini di cui al comma 2 [che stabilisce l'obbligo di migrare gli accessi ATM migrabili al 13 marzo 2017 entro 12 mesi dalla pubblicazione della stessa ed il successivo obbligo a migrare il resto degli accessi una volta completata la copertura dell'area di raccolta ATM], se la migrazione degli accessi bitstream ATM non è avvenuta per causa dell'OAO, vengono meno le condizioni di costo della banda ATM di cui al comma 1 [che impone la migrazione amministrativa]*”.

E', pertanto, solo a seguito di una verifica *ex-post* che TI potrà fatturare all'OAO (tramite note di debito) la differenza tra il costo ATM e il costo *Ethernet*.

Ciò - tra l'altro - si pone in linea con gli obiettivi dell'Autorità espressi in delibera di:

- minimizzare le inefficienze subite dagli OAO per l'esercizio della doppia piattaforma ATM/*Ethernet*;
- incentivare la migrazione da ATM ad *Ethernet* degli OAO (anche con le risorse rese disponibili a seguito dell'equiparazione tra il costo della banda ATM ed *Ethernet*).

**Si ritiene, pertanto, non in linea con la delibera n. 78/17/CONS, la previsione di TI, per le competenze successive al 13 marzo 2017, di applicare il prezzo “pieno” del canone della banda ATM flat, standard da OR, fino al 13 marzo 2018.**

Passando alla modalità con cui TI propone di verificare il rispetto dei termini di cui al comma 2, dell'art. 3, della delibera n. 78/17/CONS, secondo cui “*Gli accessi bitstream ATM, dell'area di raccolta ATM di cui al comma 1, per i quali esiste una corrispondente copertura bitstream Ethernet alla data di pubblicazione del presente provvedimento, **vengono migrati dall'OAO entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.** Gli accessi bitstream ATM per i quali non esiste una corrispondente copertura Ethernet alla data di pubblicazione del presente provvedimento, vengono migrati **entro 6 mesi dal completamento della copertura**”, si rappresenta quanto segue.*

Si richiama che l'art. 3, comma 3, delibera n. 78/17/CONS prevede che “*Decorsi i termini di cui al comma 2 [vedi sopra], se la migrazione degli accessi bitstream ATM non è avvenuta per causa dell'OAO, vengono meno le condizioni di costo della banda ATM di cui al comma 1*”.

Il comma 1 prevede che “*A far data dalla pubblicazione della delibera n. 42/16/CIR e se l'OAO ha attivato la propria piattaforma Ethernet in una specifica area di raccolta ATM ai fini della migrazione, il costo della banda ATM in tale area di raccolta viene equiparato a quello Ethernet (costo medio della CoS 0 e CoS 1), fino a 6 mesi dopo che Telecom Italia ha completato la copertura Ethernet della medesima area di raccolta ATM, ovvero fino al 31 dicembre 2017 nel caso in cui la copertura Ethernet della area di raccolta ATM sia già stata completata da Telecom Italia alla data di pubblicazione del presente provvedimento*”.

Pertanto, il combinato disposto delle previsioni di cui sopra comporta che il beneficio perso, in caso di mancato rispetto delle condizioni poste dall'Autorità, riguardi gli accessi dell'AdR tenuto conto di entrambi i termini temporali del comma 2. L'OAO dovrà, quindi, restituire a TI, nelle modalità di seguito descritte, il differenziale dei costi della banda ATM rispetto all'*Ethernet* qualora non venissero rispettati i termini dei 12 mesi o dei 6 mesi. In dettaglio, in linea a quanto previsto dalla delibera n. 78/17/CONS ed ai principi da essa individuati, si possono presentare le seguenti situazioni:

- **Se l'OAO non ha migrato i propri accessi *bitstream* ATM flat (asimmetrici e simmetrici) di una data AdR,** per i quali esiste una corrispondente copertura *bitstream Ethernet* alla data del 13 marzo 2017, **entro i 12 mesi dalla pubblicazione della delibera n. 78/17/CONS, lo stesso deve restituire il differenziale di costo a TI pagando la banda ATM di tale AdR a costo "pieno" a partire dal 12 aprile 2016.**
  
- **Se l'OAO ha migrato i propri accessi *bitstream* ATM flat (asimmetrici e simmetrici) di una data AdR,** per i quali esiste una corrispondente copertura *bitstream Ethernet* alla data del 13 marzo 2017, **entro i 12 mesi dalla pubblicazione della delibera n. 78/17/CONS e poi non ha completato,** entro i 6 mesi dal completamento della copertura *Ethernet* dell'AdR ATM, la migrazione degli accessi che al 13 marzo 2017 non avevano una corrispondente copertura *Ethernet* e degli accessi che eventualmente sono stati attivati dall'OAO su ATM dopo tale data e di quelli che nella prima fase non sono stati migrati per causa TI (seconda fase), lo stesso, pur conservando il beneficio ottenuto nella prima fase (costo della banda ATM pari a quello *Ethernet* fino al 13 marzo 2018), deve restituire a TI il differenziale di costo tra banda ATM e *Ethernet* per gli accessi *bitstream* relativi alla seconda fase.

**Si ritiene, pertanto, la previsione di TI non in linea con la delibera n. 78/17/CONS.**

A tale riguardo, tuttavia, va detto che la valutazione sul rispetto dei requisiti temporali di cui al comma 2 va svolta, da parte di TI, secondo criteri di ragionevolezza al fine di poter tener conto di eventuali condizioni operative che possono avere natura diversa.

Non si ritiene, infatti, plausibile che a causa della mancata migrazione di alcune linee si perdano i benefici della migrazione amministrativa, a fronte di un concreto impegno degli OAO.

L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno introdurre una soglia di tolleranza del **15%** sia rispetto agli accessi che l'OAO è tenuto a migrare nei 12 mesi dalla pubblicazione della delibera n. 78/17/CONS sia per quelli da migrare entro i 6 mesi dal completamento della copertura *Ethernet* dell'AdR ATM.

Resta fermo che anche tali residuali accessi andranno migrati, dall'OAO, con ogni consentita sollecitudine non appena rimosse le cause ostative.

**5) Definizione del perimetro degli accessi ATM che devono rispettare il vincolo dei 12 mesi**

TI ritiene che vadano inclusi, tra gli accessi che devono essere migrati dagli OAO entro il 13 marzo 2018 (+1 anno dalla pubblicazione della delibera n. 78/17/CONS), anche quelli che via via

avranno una corrispondente copertura *Ethernet* dal 13 marzo 2017 al 13 febbraio 2018 e quelli attivati su ATM dopo il 13 marzo 2017 e per i quali già c'è copertura *Ethernet*.

A tale riguardo si riportano gli specifici passaggi del documento di TI:

*L'impegno dell'OAO si concretizza con la presentazione, all'Account Manager di TIM Wholesale, di un piano temporale di migrazione tecnica da ATM a Ethernet (incluso, all'occorrenza, FTTCab) dei suoi accessi bitstream ATM nell'AdR che hanno la copertura geografica alternativa, con l'obiettivo dello "svuotamento" al 13 marzo 2018 dell'AdR ATM da tutti i suoi accessi ATM in consistenza.*

*Ai fini della migrazione tecnica, si considera valida anche la graduale estensione della copertura geografica bitstream Ethernet/NGA, successiva al 13 marzo 2017 e fino al 13 febbraio 2018 (si considera la data di pubblicazione della copertura geografica sul portale [www.wholesale.telecomitalia.com](http://www.wholesale.telecomitalia.com)). Pertanto eventuali successivi incrementi di accessi ATM "tecnicamente migrabili con alternativa in Ethernet/NGA/VULA" che dovessero risultare migrabili, per effetto dell'ampliamento della copertura geografica, devono essere oggetto di integrazione del piano (eventualmente con ulteriore codice progetto, a discrezione di Telecom Italia in funzione dei volumi) e devono essere tecnicamente migrati entro il 13 marzo 2018. Dal 14 marzo 2018 e fino a 6 mesi dal completamento della copertura dell'AdR ATM in Ethernet/NGA/VULA, gli OAO dovranno tecnicamente migrare gli accessi ATM che a mano a mano diventeranno migrabili per effetto dell'ampliamento della copertura geografica.*

Al riguardo gli **OAO** ritengono che devono essere migrati entro il 13 marzo 2018 (+1 anno dalla delibera), i soli accessi *bitstream* ATM (asimmetrici e simmetrici) di una data AdR per i quali esiste una corrispondente copertura *Ethernet* "attiva" **alla data del 13 marzo 2017.**

### **Valutazione dell'Autorità**

A tale proposito si richiama che l'art. 3, comma 2, della delibera n. 78/17/CONS, prevede che:

*"Gli accessi bitstream ATM, dell'area di raccolta ATM di cui al comma 1, **per i quali esiste una corrispondente copertura bitstream Ethernet alla data di pubblicazione del presente provvedimento, vengono migrati dall'OAO entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.** Gli accessi bitstream ATM per i quali non esiste una corrispondente copertura Ethernet alla data di pubblicazione del presente provvedimento, vengono migrati entro 6 mesi dal completamento della copertura".*

**Pertanto, quanto proposto da TI non è conforme a quanto indicato con delibera n. 78/17/CONS.**

Infatti, devono essere migrati entro il 13 marzo 2018 (+1 anno dalla delibera), i soli accessi *bitstream* ATM (asimmetrici e simmetrici) di una data AdR per i quali esiste una corrispondente copertura *Ethernet* alla data del 13 marzo 2017.

Tutti i rimanenti accessi OAO attestati nell'AdR ATM (e quindi quelli che al 13 marzo 2017 non avevano una corrispondente copertura *Ethernet*, quelli che eventualmente sono stati attivati dall'OAO su ATM dopo tale data e quelli che nella prima fase non sono stati migrati per causa TI<sup>1</sup>) dovranno essere migrati in *Ethernet* entro 6 mesi dal completamento della copertura *Ethernet* dell'AdR ATM.

Si evidenzia che le centrali *Ethernet* che alla data di pubblicazione della delibera n. 78/17/CONS risultano in stato "Satura" (ovvero in uno stato che non consente tecnicamente la migrazione) non sono da considerarsi nel piano di migrazione da completare entro i 12 mesi. Tali centrali, se poste da Telecom Italia in stato "Attiva" successivamente alla data di pubblicazione della delibera, rientrano nel perimetro della migrazione che, ai sensi della delibera n. 78/17/CONS, dovrà essere attuata dagli operatori entro i 6 mesi dal completamento della copertura *Ethernet* dell'Area di Raccolta.

Qualora, inoltre, trattasi di centrali *Ethernet* che, pur trovandosi alla data di pubblicazione della delibera n. 78/17/CONS in stato "Attiva", vengano a trovarsi successivamente in stato "Satura" non consentendo tecnicamente la migrazione, gli accessi ivi attestati dovranno essere esclusi dal computo di quelli da migrare entro i 12 mesi. Resta fermo che i suddetti accessi andranno migrati, con ogni consentita sollecitudine, non appena la centrale *Ethernet* diventa "Attiva".

#### **6) Centrali migrabili**

Nel proprio documento TI include, nelle aree migrabili ad *Ethernet*, le centrali sprovviste della funzionalità QinQ (si tratta alla data del 13 marzo 2017 - secondo un OAO - di circa 76 centrali per un totale di 1300 clienti).

Si riporta, di seguito, lo specifico passaggio della nota di TI:

---

<sup>1</sup> Rimossa la causa ostatica.

*La copertura in Ethernet, valevole ai fini della migrazione tecnica, è riferita a tutte le sedi con DSLAM Ethernet nello stato “attivo”, indipendentemente dalla loro tecnologia, dalle pile protocollari supportate (es. PPPoA), dalle tipologie di VLAN supportate (es. QinQ).*

Gli OAO ritengono che tali centrali, dove c'è un DSLAM Ethernet ma sprovviste della funzionalità QinQ, debbano essere considerate come non migrabili all'Ethernet.

### **Valutazione dell'Autorità**

A tale proposito si richiama che al punto 101 della delibera n. 78/17/CONS è chiarito che, ai fini della migrazione amministrativa, *le aree tecnicamente migrabili corrispondono a quelle servite da centrali coperte da DSLAM Ethernet (le cui tecnologie pile protocollari supportate e modelli di servizio, sono riportate in OR).*

In particolare in OR è prevista, in alcune centrali, la disponibilità del protocollo QinQ. In particolare, è riportato che *“La lista di sedi che supportano anche il servizio QinQ è evidenziato nella copertura geografica del servizio Bitstream pubblicata sul portale internet [www.wholesale.telecomitalia.com](http://www.wholesale.telecomitalia.com)”.*

Si aggiunga che al punto 63, della delibera n. 94/12/CIR è indicato che: *“... si ritiene che il tema in oggetto non costituisca un impedimento alla fornitura, da parte degli OLO, di servizi finali su piattaforma ethernet essendo il protocollo QinQ largamente disponibile fatto salvo casi indipendenti dalla volontà di Telecom Italia e comunque corrispondenti ad una copertura estremamente ridotta”.*

Si evidenzia tuttavia che, nell'ambito della delibera n. 94/12/CIR, l'Autorità era giunta alle conclusioni di cui sopra avendo preso atto che TI, nelle centrali ove non è disponibile il modello QinQ, non prevede l'end of sale ATM (ovvero in tali centrali il servizio ATM non è chiuso alla commercializzazione di nuovi accessi, per cui gli OAO non hanno e né erano tenuti a migrare all'Ethernet).

Ne consegue, per ragioni di coerenza, che ai fini della procedura di migrazione amministrativa da ATM a Ethernet tali centrali - dove c'è Ethernet senza QinQ – non debbano considerarsi come migrabili.

La migrazione degli accessi bitstream ATM per i quali, in una data area di raccolta ATM, alla data di entrata in vigore della delibera n. 78/17/CONS non esiste una corrispondente copertura Ethernet con funzionalità QinQ, andranno migrati, con ogni consentita sollecitudine, non appena disponibile tale protocollo.

## 7) Mappatura dei costi da ATM a Ethernet

Nel proprio documento TI prevede la seguente mappatura, ai fini della conversione di prezzo, tra banda ATM ed *Ethernet*:

<b>ATM</b>	<b>Ethernet</b>
ABR (MCR)	CoS 1
ABR-(PCR- MCR)	CoS 0
VBR (SCR)	CoS 5
VBR (PCR-SCR)	CoS 6
CBR	CoS 5

Gli OAO ritengono, invece, che tali corrispondenze non rispondano ai principi stabiliti con delibera n. 78/17/CONS.

### Valutazione dell'Autorità

A tale riguardo si richiama che al punto 102 della delibera n. 78/17/CONS è indicato che:

*“...l’Autorità, nel condividere tale osservazione, ritiene che la banda ATM relativa alle classi di servizio VBR e CBR debba essere equiparata al costo delle classi di servizio Ethernet superiori a 3.*

*(...) si ritiene che, nell’ambito della banda ABR ATM, la banda PCR-MCR debba essere equiparata alla banda CoS=0 Ethernet (I° + II° livello), mentre la banda MCR alla CoS=1 Ethernet (I° + II° livello)“.*

**Quanto proposto da TI è, pertanto, conforme a quanto indicato con delibera n. 78/17/CONS.**

## 8) Accorpamento di AdR ATM ai fini dell’applicazione del meccanismo promozionale nel caso di utilizzo della prestazione *long distance Ethernet*



Gli OAO non ritengono conforme alla delibera n. 78/17/CONS quanto previsto da TI, laddove la stessa prevede che:

*“Telecom Italia accetta piani tecnici di migrazione della customer base ATM distribuita a livello nazionale **anche** nel caso in cui, al 13 marzo 2017, l’OAO non abbia Kit Ethernet in corrispondenza di ogni AdR ATM in cui è presente con accessi ATM (es. l’OAO ha attivo su Ethernet un solo Kit di consegna bitstream Ethernet a livello nazionale). Infatti, in questi casi l’OAO può avvalersi del trasporto Long Distance per raccogliere da remoto gli accessi migrabili in Ethernet.*

*Di conseguenza, ai fini dell’equiparazione del canone della banda ATM al prezzo della banda Ethernet, OAO dovrà migrare tecnicamente gli accessi ATM di tutte le AdR ATM e il meccanismo promozionale si applica sulla totalità delle AdR ATM e non per singola AdR ATM. In una AdR ATM senza corrispondente Kit bitstream Ethernet dell’OAO, eventuali accessi ATM attestati a sedi per le quali l’alternativa copertura in Ethernet è solo su DSLAM Ethernet che non supportano il servizio Long Distance, si considerano “ATM only”.*

#### **Valutazione dell’Autorità**

A tale riguardo si rileva che la delibera n. 78/17/CONS prende a riferimento, per la migrazione amministrativa, la singola Area di Raccolta ATM, come è evidente dalla lettura del comma 1 dell’art. 3:

*“A far data dalla pubblicazione della delibera n. 42/16/CIR e se l’OAO ha attivato la propria piattaforma **Ethernet in una specifica area di raccolta ATM ai fini della migrazione**, il costo della **banda ATM in tale area di raccolta** viene equiparato a quello Ethernet (costo medio della CoS 0 e CoS 1), fino a 6 mesi dopo che Telecom Italia ha completato la copertura Ethernet della medesima area di raccolta ATM, ovvero fino al 31 dicembre 2017 nel caso in cui la copertura Ethernet della area di raccolta ATM sia già stata completata da Telecom Italia alla data di pubblicazione del presente provvedimento”.*

Tuttavia, laddove non obbligatoria, si ritiene che la proposta di TI vada incontro alle esigenze del mercato consentendo anche ad operatori non infrastrutturati in tutte le AdR di beneficiare della migrazione amministrativa.

Si ritiene, pertanto, opportuno chiarire al mercato che nulla osta a tale previsione purché venga intesa come facoltà aggiuntiva per l’OAO.

**9) Computo, ai fini della verifica del rispetto dei termini temporali del comma 2, dei ritardi di consegna dei *kit*, raccordi e delle VLAN, da parte di TI**

Gli OAO ritengono che gli eventuali ritardi da parte di TI nella consegna dei *kit*, raccordi e delle VLAN (anche con progetto speciale) ordinati dagli operatori ai fini dell'attuazione del piano tecnico di migrazione, debbano essere considerati un motivo utile per lo slittamento del piano stesso ai fini dell'equiparazione del prezzo della banda ATM a quello della banda *Ethernet*.

**Valutazione dell'Autorità**

A tale proposito, nel condividere quanto richiesto dagli OAO, si ritiene opportuno precisare che eventuali ritardi da parte di TI rispetto agli SLA di *provisioning* dei *kit*, raccordi e VLAN, debbano determinare un conseguente slittamento dei termini dei 12 mesi o dei 6 mesi del comma 2.

Parimenti, nel caso di progetti speciali, TI dovrà rispettare i tempi eventualmente concordati con l'OAO. Nel caso di ritardi per causa TI il piano sarà conseguentemente differito.

**IV. Conclusioni**

L'Autorità ha svolto le analisi circa la conformità delle condizioni attuative della migrazione amministrativa da ATM ad *Ethernet* pubblicate da Telecom Italia, tenuto conto delle previsioni della delibera n. 78/17/CONS oltre che di quanto segnalato dal mercato. In esito alle verifiche svolte sono stati individuati alcuni profili di non conformità in quanto proposto da Telecom Italia, evidenziati nella precedente sezione III.

Si invita, pertanto, **Telecom Italia ad apportare le modifiche alla procedura pubblicata il 23 maggio 2017 in linea con le conclusioni di cui alla precedente sezione.**

Tale modifiche dovranno essere pubblicate da Telecom Italia sul proprio sito *wholesale*, a beneficio di tutto il mercato, entro 30 gg dalla presente.

Ulteriori approfondimenti circa *l'attuazione del piano di sviluppo della rete Ethernet di Telecom Italia e l'andamento della migrazione degli accessi degli OAO da bitstream ATM ad*

*Ethernet*, nonché inerentemente ad alcuni aspetti tecnici di dettaglio<sup>2</sup>, potranno essere svolti nell'ambito dell'unità di monitoraggio istituita dalla stessa delibera n. 78/17/CONS.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Direttore  
Giovanni Santella

COPIA DI LAVORO

---

<sup>2</sup> Al riguardo alcuni OAO hanno chiesto di avviare l'unità di monitoraggio al fine di definire, a titolo non esaustivo, le seguenti criticità:

- una procedura di migrazione efficiente volta ad agevolare la migrazione degli accessi *bitstream* simmetrici;
- le modalità di gestione dei KO per qualità del doppino insufficiente (al riguardo un OAO lamenta di aver ricevuto da TI, a seguito di richieste di migrazione da ATM ad *Ethernet*, numerosi KO con causale "qualità del doppino insufficiente", causale di scarto che generalmente viene restituita qualora TI riscontri che le caratteristiche fisiche della linea non risultino compatibili con il profilo richiesto dall'operatore e che il superamento di tale KO richiede una modifica del profilo utilizzato con conseguente degrado della qualità per il cliente finale. Tali KO, secondo l'OAO, non appaiono giustificati tenuto conto che la migrazione degli accessi da ATM ad *Ethernet* avviene a parità di profilo e senza alcuna modifica della linea fisica del cliente);
- le modalità con cui devono essere gestiti i rifiuti (o irreperibilità) a migrare dei clienti finali (al riguardo un OAO segnala che ci sono dei casi in cui i clienti finali (tipicamente *business*), presso i quali è necessario effettuare un intervento per la sostituzione della CPE ed attività di configurazione manuale del servizio, si rifiutano di concordare un appuntamento per l'intervento tecnico (o gli stessi risultano irreperibili), per cui in tali casi si è impediti a completare la migrazione per causa né dell'OAO e né di TI).